

# **TI\_GERICHTE 60.2012.471 vom 7. März 2013**

TI Tribunale d'appello, 2013-03-07, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_60.2012.471](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2012.471)

FR: TI\_GERICHTE 60.2012.471 du 7 mars 2013

IT: TI\_GERICHTE 60.2012.471 del 7 marzo 2013

## **Regeste**

Istanza di ricusazione nei confronti del presidente della pretura penale. se l'imputato (istante) è patrocinato con procura a tutti i membri dello studio legale in cui è attiva la sorella del giudice, per quest'ultimo non c'è margine di manovra: egli è tenuto a ricusarsi dando notifica alla CRP

## **Erwägungen**

### **E. 1**

. 1.1. La giurisdizione di reclamo è competente a decidere sulla domanda di ricusazione, senza ulteriore procedura probatoria e definitivamente, nei casi in cui sono interessati il pubblico ministero, le autorità penali delle contravvenzioni o i tribunali di primo grado, se è invocato un motivo di ricusazione di cui all'art. 56 lit. a o lit. f CPP oppure se una persona che opera in seno a un'autorità penale si oppone alla domanda di ricusazione presentata da una parte in virtù dell'art. 56 lit. b-e CPP (art. 59 cpv. 1 lit. b CPP). La Corte dei reclami penali, giurisdizione di reclamo giusta l'art. 20 CPP, è – in applicazione della suddetta disposizione – l'autorità pacificamente abilitata a pronunciarsi sull'istanza di ricusazione presentata nei confronti del giudice Marco Kraushaar, presidente della Pretura penale, membro del tribunale di primo grado (art. 19 CPP) [Commentario CPP – M. MINI, art. 59 CPP n. 4; ZK StPO – A.J. KELLER, art. 59 CPP n. 5].

### **E. 1.2**

Giusta l'art. 58 cpv. 1 CPP la parte che intende chiedere la ricusazione di una persona che opera in seno a un'autorità penale deve presentare senza indugio la relativa domanda a chi dirige il procedimento non appena è a conoscenza del motivo di ricusazione; deve rendere verosimili i fatti su cui si fonda la domanda. L'istanza deve essere inoltrata “ senza indugio ” secondo l'art. 58 cpv. 1 CPP, ossia nei giorni immediatamente seguenti la conoscenza del motivo di ricusazione, pena la perenzione del diritto stesso di ricusazione (decisione TF 1B\_499/2012 del 7.11.2012 consid. 2.3.; BSK StPO – M. BOOG, art. 58 CPP n. 5 ). Non fissando il testo di legge un numero di giorni preciso, per determinare la tempestività occorre valutare di volta in volta le circostanze del caso concreto e lo stadio del procedimento, ritenuto che in virtù del principio della buona fede il motivo di ricusazione deve essere fatto valere prima del prossimo atto procedurale onde escludere tatticismi (Commentario CPP – M. MINI, art. 58 CPP n. 4; ZK StPO – A.J. KELLER, art. 58 CPP n. 3 s.). Decisivo, al fine della tempestività della ricusazione, è il momento in cui la parte – che deve comprovare la tempestività dell'istanza e il momento in cui ha scoperto il motivo di parzialità – ha effettivamente conosciuto il motivo di ricusazione o con la dovuta attenzione avrebbe potuto conoscerlo; la parte non è però tenuta, né all'inizio né nel corso del procedimento, ad effettuare indagini per rilevare possibili censure concernenti l'imparzialità e l'indipendenza (BSK StPO – M. BOOG, art. 58 CPP n. 5).

### **E. 1.3**

L'imputato è parte al procedimento a' sensi dell'art. 104 cpv. 1 lit. a CPP ed è dunque legittimato, in ragione dell'art. 58 cpv. 1 CPP (BSK StPO – M. BOOG, art. 58 CPP n. 1), a postulare la ricusazione del presidente della Corte avanti la quale è stato deferito.

### **E. 1.4**

Nel caso concreto, conformemente all'art. 59 cpv. 1 CPP pacifica è la competenza di questa Corte, quale autorità di reclamo ex art. 62 cpv. 2 LOG, a pronunciarsi sulla domanda di ricusazione. Quo alla tempestività della domanda di ricusazione, si osserva quanto segue. La fissazione del termine per istanze probatorie, così come la riunione dei due procedimenti e la citazione delle parti al dibattimento – tutte emanate dal giudice Marco Kraushaar – sono datate 20.11.2012. La procura conferita da IS 1 agli avvocati PR 1, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ perché avessero “ a rappresentarlo in tutte le incombenze penali e amministrative dipendenti dal DAC \_\_\_\_\_ MP e DAC \_\_\_\_\_ Divisione dell'ambiente ” è datata 26.11.2012 (procura allegata a doc. 1a). Lo scritto mediante il quale l'avv. PR 1 si notifica “ quale patrocinatore ” di IS 1 e, contemporaneamente, postula la ricusazione del presidente della Pretura penale, è datato 28.11.2012 (doc. 1a). In queste circostanze, essendo trascorsi due giorni tra il sorgere di un possibile motivo di ricusazione (giusta l'art. 56 lit. e CPP) e l'inoltro dell'istanza, la stessa può essere ritenuta tempestiva.

### **E. 2**

. 2.1. Il patrocinatore dell'istante rileva che “ posto che un membro del nostro studio è stretta parente (sorella) di codesto Presidente, reputo essere atteso un motivo di ricsa obbligatoria d'ufficio ai sensi dell'art. 56 lett. e cum 57 CPP, cosicché ritengo che il dibattimento non debba essere presieduto da codesto Giudice, ma affidato ad altro magistrato (...). Lo reputo a fortiori sapendo che tra di noi vi sono sostituzioni nei mandati, conduzioni comuni di pratiche, così come accordi di partecipazione finanziaria. Non si tratta pertanto di mera comunione di cancelleria ” (doc. 1a). Dal canto suo, il presidente della Pretura penale sottolinea di aver interpellato la sorella in merito al di lei effettivo coinvolgimento nella pratica in questione. Dalla risposta dell'avv. \_\_\_\_\_ risulterebbe che difensore è e rimane l'avv. PR 1. Inoltre, nella propria presa di posizione il pretore indica che “ i motivi di ricusazione sono elencati esaustivamente all'art. 56 CPP. Non vi sono motivi di ricsa generale, si può solo intravedere un motivo generico nella lett. f dell'articolo. In questi casi però occorre specificare nel dettaglio perché il giudice sarebbe 'suspectus'. Per i motivi indicati l'istanza di ricsa risulta destituita di fondamento ” (doc. 2).

### **E. 2.2**

Giusta gli art. 6 n. 1 CEDU e 30 cpv. 1 Cost. nelle cause giudiziarie ognuno ha il diritto di essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale. La garanzia del diritto ad un giudice imparziale vieta l'influsso sulla decisione di circostanze estranee al processo, che potrebbero privarla della necessaria oggettività a favore o a pregiudizio di una parte (sentenze TF 1B\_305/2010 del 25.10.2010 e 1B\_264/2009 del 18.11.2009; DTF 134 I 238, consid. 2.1; 131 I 24, consid. 1.1; 126 I 68 consid. 3a): a chiunque sia sottoposto a influenze di tal genere non può essere riconosciuta la qualità di “ giusto mediatore ” (DTF 135 Ia 14). Sebbene la semplice affermazione di parzialità basata sui sentimenti soggettivi di una parte non sia sufficiente a fondare un

dubbio legittimo, non occorre che il giudice sia effettivamente prevenuto: basta la constatazione oggettiva di circostanze concrete idonee a suscitare l'apparenza di una prevenzione e a far sorgere un rischio di parzialità, per giustificare la sua ricasazione (sentenze TF 1B\_285/2012 del 20.12.2012 consid. 3.1; 4A\_672/2011 del 31.1.2012, parzialmente pubblicata in DTF 138 I 1 consid. 2.2; 6B\_556/2010 del 18.1.2011; 1B\_305/2010 del 25.10.2010 e 1B\_264/2009 del 18.11.2009; DTF 134 IV 289 consid. 6.2.1; sentenza TPF BB.2011.23 del 14.3.2011) . L'imparzialità del giudice è presunta – in modo refragabile – per non rendere illusoria l'organizzazione regolare della competenza dei tribunali e per non svuotare del proprio contenuto la garanzia di un giudice costituzionale (ZK StPO – A. J. KELLER , art. 56 CPP n. 11; Y. DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire , art. 34 LTF n. 533-535; N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts , p. 192-193 n. 509 ). La ricasazione riveste un carattere eccezionale, per non intralciare l'ordinato e ordinario funzionamento della giustizia: deve essere ammessa solo in presenza di motivi gravi ed oggettivi che permettano di dubitare dell'imparzialità del giudice (Commentario CPP – M. MINI, art. 56 CPP n. 10). Sotto il profilo oggettivo occorre ricercare se il magistrato ricasato offra le necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di parzialità; sono considerati, in tale ambito, anche aspetti di carattere funzionale e organizzativo e viene posto l'accento sull'importanza che possono rivestire le apparenze stesse. Una parte (al procedimento) può personalmente risentire certi atteggiamenti del magistrato come determinati da parzialità ma è decisivo sapere se le sue apprensioni soggettive possano considerarsi oggettivamente giustificate (sentenza TF 1B\_264/2009 del 18.11.2009, consid. 2.3; DTF 134 I 238, consid. 2.1.; 131 I 24 consid. 1.1.; sentenza TPF BB.2011.23 del 14.3.2011). Il principio dell'indipendenza è ripreso dall'art. 4 CPP e concerne tutte le autorità penali di cui agli art. 12 e 13 CPP.

### **E. 2.3**

L'art. 56 CPP – che concretizza i diritti fondamentali di cui agli art. 29 cpv. 1, 30 cpv. 1 Cost e 6 n. 1 CEDU – si applica allo stesso modo sia alle autorità penali giudicanti sia a quelle non giudicanti preposte al procedimento penale. Di principio, non è ammissibile né si giustifica, che gli interessi personali (art. 56 lit. a CPP) oppure il coinvolgimento personale per precedenti attività professionali (art. 56 lit. b CPP) o per vincoli familiari (art. 56 lit. d ed e CPP) non conducano alla ricasazione del magistrato inquirente o del funzionario di polizia al pari del giudice, così che i motivi di cui alle lettere a-e valgono per la polizia, per il pubblico ministero e per l'autorità penale delle contravvenzioni, alla stregua del giudice. Per contro nel caso di una prevenzione fondata sugli “ altri motivi ”, di cui all'art. 56 lit. f CPP, è necessario operare una distinzione a dipendenza della diversa situazione o del diverso grado di funzione dell'autorità coinvolta. In effetti, la dottrina ritiene che, a dipendenza delle circostanze, non risulta essere appropriato esigere dal funzionario di polizia, nell'ambito dei suoi compiti di indagine, lo stesso riserbo e la stessa equidistanza di quelli richiesti al giudice (ZK StPO – A. J. KELLER, art. 56 CPP n. 3 e 7-8).

### **E. 3**

. 3.1. Quando il motivo di esclusione è costituito, come nella fattispecie, da una causa fattuale specifica (parentela ai sensi dell'art. 56 lit. e CPP), non sussiste alcun margine di manovra: la persona interessata deve escludersi automaticamente (sentenza TF 1B\_285/2012 del 20.12.2012 consid. 3.3; CR CPP – J.-M. VERNIORY, art. 57 CPP n. 4).

### **E. 3.2**

Ora, come già visto con riferimento alla tempestività dell'istanza di ricusazione, dalla procura allegata risulta che " il sottoscritto mandante (...) IS 1, \_\_\_\_\_, conferisce procura agli avvocati PR 1, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (in seguito detti Il Mandatario) perché abbiano a rappresentarlo in tutte le incombenze penali e amministrative dipendenti dal DAC \_\_\_\_\_ MP e DAC \_\_\_\_\_ Divisione dell'ambiente " (procura allegata a doc. 1a).

### **E. 3.3**

Il qui istante risulta dunque patrocinato (anche) dalla sorella del presidente della Pretura penale. Quest'ultimo è quindi tenuto, in applicazione dell'art. 56 lit. e CPP, ad escludersi ed a notificare tale fatto a questa Corte. Nulla muta l'affermazione dell'avv. \_\_\_\_\_ la quale, interpellata dal fratello nonché presidente della Pretura penale, ha spiegato che " non si tratta in questo caso di un collegio di difesa ma semplicemente (...) di assunzione di co-mandato (...). Personalmente non ho sinora collaborato con il collega avv. PR 1 in tali incarti " (scritto 4.12.2012, doc. 1b allegato all'istanza di ricusazione). Peraltro, è l'avv. \_\_\_\_\_ stessa ad ammettere, nel medesimo scritto, che " non è da escludersi a priori il coinvolgimento di un qualunque membro dello studio nei mandati in esame ". Nel caso concreto, pertanto, non esiste margine di manovra per il presidente della Pretura penale, che è tenuto a ricusarsi.

### **E. 4**

. L'istanza di ricusazione è accolta . Non si prelevano tassa di giustizia e spese. All'istante sono riconosciute congrue ripetibili. Per questi motivi, richiamati gli art. 56, 58, 59 CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile, pronuncia 1. L'istanza di ricusazione è accolta. 2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato e Repubblica del Cantone Ticino verserà a IS 1, CHF 500.-- (cinquecento) a titolo di ripetibili. 3. Rimedio di diritto: Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. 4.

Intimazione: - - Per la Corte dei reclami penali Il  
presidente

Il cancelliere

### **E. 25**

LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

-  
-

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente

Il cancelliere

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.